

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

la legge di stabilità 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (articolo 1, comma 629 della legge n. 190 del 2014), rende applicabile il « *reverse charge* » anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;

dopo l'autorizzazione dell'Unione europea il « *reverse charge* » sarà esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari;

la medesima legge di stabilità 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2015, introduce lo « *split payment* » per tutte le operazioni effettuate con enti pubblici, conseguentemente l'iva applicata sui corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalle imprese è versata direttamente all'Erario dall'ente pubblico che riceve la prestazione;

l'impossibilità di incassare l'IVA sulle vendite determina, sul breve periodo, uno squilibrio nella gestione finanziaria delle imprese che operano nel settore dell'impiantistica, dell'edilizia, dei servizi di pulizia su edifici e, dopo l'autorizzazione UE, anche della grande distribuzione alimentare. Tali imprese, infatti, se, da un lato, dovranno anticipare l'IVA ai propri fornitori, dall'altro, non avranno più le entrate finanziarie derivanti dall'IVA sui corrispettivi di vendita di beni o servizi;

i crediti Iva causati dall'assenza del corrispondente debito Iva, possono essere recuperati in compensazione con altri tributi o contributi ovvero tramite richiesta di rimborso, solamente attraverso procedure molto lunghe, che comportano ingenti oneri amministrativi;

per evitare di accumulare crediti con l'erario le imprese più strutturate potrebbero essere spinte ad effettuare gli acquisti dei beni e servizi da imprese che abbiano la sede legale in altri stati della UE per i quali si rende applicabile il meccanismo dell'Inversione contabile determinando, di fatto, un danno alle piccole imprese dell'indotto e, quindi, all'economia nazionale;

gli effetti dello *split payment* per i soggetti che operano prevalentemente o stabilmente con le amministrazioni pubbliche sono ancora più preoccupanti, tenuto conto che quest'ultimi sono già colpiti dalla mancanza di liquidità dovuta ai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione (tale strumento danneggia anche soggetti quali i Caf che prestano un importante servizio ai cittadini e alla amministrazione finanziaria);

per far fronte all'evasione fiscale è già stato previsto lo strumento della fatturazione elettronica che, dal mese di marzo c.a., sarà obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche e il cui utilizzo tra i privati può essere incentivato per cui si ritiene superflua la compresenza di più strumenti che intervengono sulla stessa materia e introducono nuovi, pesanti oneri amministrativi in capo alle imprese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre correttivi volti a risolvere le criticità emerse dall'applicazione dello *split payment* e del *reverse charge*, con riferimento ai gravi problemi di liquidità delle imprese interessate;

a valutare l'opportunità di utilizzare, a partire da marzo, unicamente lo strumento della fatturazione elettronica per tutte le operazioni con la PA quale strumento di lotta all'evasione dell'Iva, disponendo l'abrogazione dello *split payment* da tale data ed escludendo l'applicazione del *reverse charge* sulle operazioni poste in essere da imprese che scelgono di adottare la fatturazione elettronica per la certifi-

cazione dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate con altre imprese.

9/2803-A/**126**. Vargiu, Matarrese, Dambroso, Vitelli, D'Agostino.

OMISSIS